

Italinforma

n. **5** / anno VIII / Maggio 2019

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

"OPERATORI AL CENTRO" E "PROGETTO FORM@": L'ITAL INVESTE SULLA FORMAZIONE

Intervista al Direttore generale Itai Maria Candida Imburgia

Quello di maggio è stato un mese denso di appuntamenti per l'Ital. Tra questi, due su tutti: l'iniziativa "Operatori al centro" e la chiusura del ciclo di incontri per il progetto "Form@". Ne parliamo, come di consueto, con il Direttore generale, Maria Candida Imburgia

Direttore, in precedenti occasioni, avevamo già preannunciato che l'Ital stava lavorando all'organizzazione dell'iniziativa denominata "Operatori al centro". Vogliamo spiegare il senso di questo titolo e, soprattutto, di cosa si è trattato?

Innanzitutto, vorrei dire che questa è una iniziativa singolare che potremmo definire storica: infatti, è la prima volta che un gruppo così numeroso di operatori degli uffici di patronato provenienti da tutte le regioni d'Italia si confronta in una modalità così specifica e organizzata con la struttura nazionale. Detto ciò, abbiamo scelto questo titolo per "giocare" sul doppio significato dell'espressione "al centro". Noi abbiamo invitato, per l'appunto presso la sede centrale, 20 operatori che lavorano sui territori, per consentire loro di conoscere la struttura centrale, chi lavora presso la stessa e, quindi, l'operatività delle varie aree. Inoltre, gli operatori sono al "centro" della nostra attenzione e del nostro interesse, anche perché sono coloro che, quotidianamente, rendono concrete le idee e la "mission" dell'Ital, rappresentandole nei singoli territori in cui operano: l'ascolto delle loro esperienze, esigenze e sollecitazioni, dunque, è per noi una priorità.

A questa esperienza hanno partecipato un gruppo di giovanissimi operatori, alle prime armi nel Patronato, un altro di operatori più anziani e più esperti e, infine, alcuni altri che svolgono specifici ruoli nelle singole sedi territoriali. È tua intenzione dare continuità a questa esperienza, in modo tale da poter coinvolgere, nel tempo, la stragrande maggioranza degli operatori. I riscontri sono stati positivi?

È stata un'esperienza avvincente ed entusiasmante. Alcuni operatori, soprattutto i più giovani, non erano mai stati da noi; altri, invece, con più anzianità di servizio, pur avendo già frequentato la nostra sede, hanno comunque potuto approfondire alcuni specifici aspetti organizzativi. Per tutti, è stata l'occasione, lavorando a stretto contatto con i tecnici del nazionale, per verificare con quanto impegno e professionalità si cerca di far fronte alle multiformi problematiche, che emergono anche in presenza della più piccola evoluzione normativa, con l'obiettivo di garantire un qualificato supporto ai territori.



PREVIDENZA

Lavori usuranti e domande di accesso al beneficio

Pensioni: online il certificato ObisM

ASSISTENZA

ANF: presentazione delle istanze e livelli reddituali

Bonus mamma: le domande anche su App "Inps Mobile"

I permessi per i genitori lavoratori quando il figlio è disabile grave

SALUTE E SICUREZZA

Revisione delle tariffe dei premi Inail

Fondo di sostegno per gravi infortuni: i nuovi importi

LAVORO

Ministero del Lavoro: permessi per allattamento e pausa pranzo

Licenziamento per indebita fruizione permessi legge 104

◀ Come è stata strutturata l'iniziativa?

L'iniziativa è stata costruita su moduli informativi e formativi specialistici e dettagliati, ma anche su momenti di conoscenza reciproca e di confronto, con vere e proprie visite negli uffici delle diverse aree in cui è suddivisa la sede nazionale. L'obiettivo è la capacità di lavorare insieme verso una visione comune, rafforzando sempre più la sinergia tra la sede centrale e quelle territoriali per essere, insieme, al fianco dei cittadini che ripongono in noi la fiducia per fornire una risposta alle loro esigenze e soluzioni ai loro dubbi. Insieme, abbiamo già raggiunto ottimi risultati, insieme, dobbiamo puntare su nuovi e sempre più soddisfacenti traguardi.

Parliamo, ora, dell'altro evento svoltosi nel mese di maggio. Si è concluso, a Trapani, il ciclo di incontri organizzato dall'Ital per presentare e illustrare il progetto "FORM@". Il tour è partito da Roma, passando per Napoli e Milano, sino ad approdare, per l'appunto, nella città siciliana. Perché proprio Trapani?

Abbiamo scelto Trapani come ultima tappa perché questo territorio rappresenta, idealmente, un ponte tra diverse culture che il Progetto Form@ ha l'ambizione di unire. Come è noto, viene proposta una formazione linguistico-culturale a favore dei cittadini non comunitari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento familiare. L'obiettivo è formare, complessivamente, prima che giungano in Italia, circa 4 mila cittadini stranieri provenienti da 11 Paesi: Albania, Cina, Ecuador, Egitto, India, Marocco, Moldavia, Perù, Senegal, Tunisia, Ucraina. Ebbene, in occasione di questo ultimo appuntamento, abbiamo voluto focalizzare l'attenzione sulla comunità tunisina, molto attiva in provincia di Trapani, per illustrare direttamente ad alcuni loro esponenti i contenuti, le finalità e le modalità di fruizione del progetto. Molti cittadini tunisini, peraltro, già conoscono il nostro impegno quotidiano e la professionalità dei nostri operatori nella definizione delle varie pratiche di loro interesse. Ci sono tutti i presupposti, dunque, perché si producano buoni risultati. Il progetto, nel suo insieme, ha una valenza culturale e sociale che va sottolineata: le nostre sedi all'estero sono effettivamente il primo avamposto del nostro Paese per questi nuovi cittadini che faranno ingresso in Italia. Per l'Ital si tratta di una scelta strategica che stiamo condividendo con la Uil e a cui intendiamo dare continuità nei prossimi anni, con quello che, non a caso, chiameremo il progetto Form@2.

PREVIDENZA

Lavori usuranti e domande di accesso al beneficio

Il primo maggio è scaduto il termine per presentare le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, per coloro che perfezionano i requisiti agevolati nel 2020. Tuttavia, gli interessati possono ancora inviare la richiesta all'INPS.

La presentazione delle domande oltre il termine del primo maggio comporta per i lavoratori, in caso di accertamento positivo dei requisiti, solo il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

- a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- c) tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

I destinatari del beneficio sono: i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; i lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; i lavoratori notturni a turni; i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo.

Pensioni: online il certificato ObisM

Dal 10 maggio scorso è disponibile on line sul sito INPS il certificato di pensione 2019 (ObisM), pubblicato a conclusione delle operazioni di rideterminazione delle pensioni previste dalla legge di Bilancio 2019.

Il modello ObisM fornisce i criteri di calcolo della perequazione automatica per l'anno 2019, l'importo mensile lordo e netto della rata di gennaio e della tredicesima, l'importo delle trattenute obbligatorie e le eventuali detrazioni di imposta, nonché l'importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro in determinati casi.

L'Inps, infine, mette a disposizione on line anche il cedolino mensile della pensione che contiene le voci di dettaglio dei singoli pagamenti. Al servizio è possibile accedere anche da dispositivo mobile.

ASSISTENZA

ANF: presentazione delle istanze e livelli reddituali

L'Inps, in due recenti circolari, fornisce ulteriori indicazioni in merito alla presentazione delle domande di Assegno al Nucleo Familiare (ANF) e ai relativi importi a decorrere dal 1° luglio 2019.

Si ricorda che dal 1° aprile i lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo devono trasmettere le istanze all'Inps esclusivamente in modalità telematica. L'invio può essere effettuato anche tramite il Patronato. La nuova modalità di trasmissione non riguarda gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e i dipendenti di aziende cessate o fallite per i quali è previsto il pagamento diretto da parte dell'Inps.

Trasmessa l'istanza, il lavoratore dovrà comunicare al proprio datore di lavoro l'esito positivo della richiesta (sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione), quest'ultimo, tramite un'apposita applicazione, avrà accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF.

Si precisa che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello ANF/DIP (periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti) restano valide e saranno gestite dai datori di lavoro. Con la circolare del 17 maggio scorso (n. 66/2019) l'Inps rende noti i livelli di reddito e gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, tenuto conto della intervenuta variazione calcolata dall'ISTAT, pari a +1,1%. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Sul sito www.italuil.it sono consultabili le tabelle con i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili dell'ANF per le diverse tipologie di nuclei familiari.

Bonus mamma: le domande anche su App "Inps Mobile"

Le domande del premio di 800 euro (c.d. Bonus mamma domani), per la nascita o l'adozione di un minore, possono essere presentate anche tramite dispositivo mobile/tablet.

L'INPS, con il messaggio n. 1874 del 16 maggio 2019, comunica di avere realizzato il servizio "Premio Nascita" versione mobile, che consente alle gestanti/madri di chiedere il beneficio solo per i seguenti eventi: compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall'inizio dell'8° mese di gravidanza); nascita avvenuta, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza.

Se ricorrono eventi diversi (adozione, affidamento preadottivo, interruzione di gravidanza dall'8° mese e le casistiche di subentro paterno) è necessario avvalersi dei consueti canali (es. tramite i Patronati) che continuano a essere disponibili anche per tutte le altre casistiche previste.

In caso di utilizzo della versione mobile, le interessate potranno inoltrare le domande di "Premio Nascita" tramite l'APP "INPS Mobile", secondo le istruzioni descritte nel messaggio. Il servizio consente anche di consultare le richieste avanzate in precedenza e di verificare lo stato della domanda.

Ricordiamo che il beneficio, c.d. "Bonus mamma domani", consiste in un contributo di 800 euro una tantum, riconosciuto anche nel 2019, in occasione della nascita/adozione a tutte le mamme, a prescindere da limiti di reddito, previa presentazione della domanda in via telematica all'INPS.

Le domande devono essere inoltrate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione.

I permessi per i genitori lavoratori quando il figlio è disabile grave

I genitori lavoratori dipendenti, naturali, adottivi o affidatari, di figli disabili gravi e non ricoverati a tempo pieno (legge n. 104/92 e D.Lgs. n. 151/01), con alcune eccezioni, hanno diritto a fruire, alternativamente, di diverse agevolazioni lavorative a seconda dell'età del figlio:

- fino ai tre anni, al prolungamento del congedo parentale, o a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o di 1 ora da riportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche frazionabili;
- tra i tre e i dodici anni, ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, o al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio;
- oltre i dodici anni, esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile.

Queste agevolazioni lavorative sono "alternative" e non cumulative nell'arco del mese e possono essere fruite anche se uno dei due genitori non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, è casalinga, ecc.).



- ◀ Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito, in misura continuativa o frazionata, per ogni figlio disabile grave entro il compimento del dodicesimo anno di vita, ed entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (qualunque sia l'età del minore ma non oltre il raggiungimento della maggiore età), per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche di periodi di congedo ordinario).

Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.

I permessi orari retribuiti sono di 2 ore per un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore, o di 1 ora se l'orario è inferiore a 6 ore.

I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti, in maniera continuativa o frazionabili in ore, da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave e senza limiti di età. Riguardo la frazionabilità in ore, anche nel caso di contratto part time, consigliamo ai lavoratori interessati di rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil per il conteggio delle ore da usufruire.

Si ricorda che le agevolazioni sono concesse purché il genitore abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e il figlio da assistere sia in situazione di disabilità grave (art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) accertata dall'apposita Commissione medica e non sia ricoverato a tempo pieno, con alcune eccezioni.

Per l'assistenza a ogni figlio disabile grave è previsto anche il congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni e durante l'arco della vita lavorativa del genitore. Il congedo infatti raddoppia quando i figli disabili gravi sono due (Corte di Cassazione sent. n. 11031/2017).

Il prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri, i permessi mensili sono compatibili con la fruizione del congedo straordinario retribuito nell'arco del mese ma non negli stessi giorni.

SALUTE E SICUREZZA

Revisione delle tariffe dei premi Inail

Lo scorso 1° aprile sono stati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro i decreti interministeriali del 27 febbraio 2019, concernenti le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione della legge di bilancio 2019.

Si ricorda che legge prevede dal 1° gennaio 2019 una riduzione dei premi e contributi Inail dovuti nel triennio 2019-2021. Per le minori entrate si provvede, per ciascuno dei tre anni, con la riduzione delle risorse in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I decreti del Ministero del lavoro/MEF sono tre e riguardano: le gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività"; la gestione Navigazione; i premi speciali unitari dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare.

Il nuovo nomenclatore tariffario riduce le voci da 739 a 595, inserendone alcune nuove, quali l'attività di produzione di nanomateriali e il servizio di consegna a domicilio delle merci, ad es. nel settore della ristorazione, assimilabile ai rider.

La riforma decorre dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, periodo durante il quale è assicurato il costante monitoraggio degli effetti e, nel caso di uno scostamento significativo delle entrate finanziarie in misura tale da pregiudicare l'intero equilibrio economico e finanziario della gestione, il Ministero del Lavoro adotta le conseguenti misure correttive.

Fondo di sostegno per gravi infortuni: i nuovi importi

Con decreto del Ministero del lavoro n. 10 del 25 gennaio 2019, sono stati determinati gli importi della prestazione erogata dal "Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro", per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	Numero superstiti	Importo per numero superstiti (euro)
A	1	3.000
B	2	6.000
C	3	9.000
D	Più di 3	13.000

Gli importi sono definiti in relazione alle risorse disponibili e al numero dei familiari superstiti, ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici individuati con DM del 19/11/2008.

Il beneficio viene erogato ai superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria INAIL.



- ◀ L'entità di questa prestazione una tantum sta subendo negli ultimi anni una sensibile diminuzione, come anche delle risorse disponibili, risultando i dati del 2018 addirittura i più bassi, nonostante risultino più infortuni compresi quelli mortali. Dai dati forniti dall'INAIL, infatti, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, presentate nel 2018, sono state 1.133, 104 in più rispetto alle 1.029 denunciate nel 2017 (+10,1%).
- La Legge di bilancio per il 2019 ha incrementato la dotazione del Fondo di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, che però dovrebbe aumentare gli importi dell'indennità una tantum per gli eventi dell'anno in corso.
- Sono destinatari della prestazione il coniuge/l'unito civilmente e i figli. In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, sono destinatari genitori (naturali o adottivi) o fratelli e sorelle al sussistere delle previste condizioni.

LAVORO

Ministero del Lavoro: permessi per allattamento e pausa pranzo

Il Ministero del lavoro, in risposta all'interpello n. 2/2019, si pronuncia in merito al diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, o alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri "per allattamento" (art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001).

In particolare, si chiede se in caso di una presenza effettiva nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti, dovuta alla fruizione dei riposi giornalieri, si debba procedere a decurtare i 30 minuti della pausa pranzo, come se la lavoratrice avesse effettivamente completato l'intero orario giornaliero, tenuto conto che tali riposi sono considerati dalla legge ore lavorative a tutti gli effetti.

Ad avviso del Ministero nella fattispecie in esame non si ha diritto alla pausa pranzo, secondo un'analisi coordinata delle seguenti due disposizioni aventi finalità diverse per l'attribuzione delle pause lavorative.

L'articolo 39 del decreto legislativo n. 151/01 stabilisce il diritto della lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, a due ore di riposo giornaliero, quando l'orario lavorativo è superiore alle sei ore, e a una sola ora di riposo per un orario inferiore a sei ore. Lo stesso articolo stabilisce che i permessi sono "considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro".

L'articolo 8 del D.Lgs. n. 66/2003, relativo all'organizzazione dell'orario di lavoro, consente invece al lavoratore che effettui una prestazione superiore a sei ore di beneficiare di un "intervallo" per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche.

Premesso quanto sopra, considerata la funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come "intervallo", termine che lascia presupporre la successiva ripresa dell'attività lavorativa, il Ministero esclude che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro per meno di sei ore dia diritto alla pausa.

Pertanto, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.

Il parere recepisce, peraltro, le indicazioni sia del Dipartimento della Funzione Pubblica sia dell'Agenzia delle Entrate, secondo le quali "il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell'ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa".

Licenziamento per indebita fruizione permessi legge 104

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8310/2019, si pronuncia ancora una volta sulla legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore che fruisce indebitamente dei permessi legge 104, per finalità del tutto estranee all'assistenza della persona disabile.

Il caso riguarda il dipendente di un'azienda che in base all'accertamento svolto aveva utilizzato per ben sei volte i permessi per esigenze diverse all'assistenza al padre, considerato che quest'ultimo, dipendente della stessa azienda del figlio, nella fascia oraria dei permessi si trovava in servizio, senza che, peraltro, il lavoratore avesse dedotto "quale attività avrebbe posto in essere in favore del padre durante la fruizione degli stessi".

Infatti - si precisa nella sentenza - l'assistenza al disabile durante i permessi può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell'interesse dell'assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018). Cosa che invece non si era verificata.

La Suprema Corte rigetta, pertanto, il ricorso del lavoratore, condividendo la decisione della Corte d'appello per avere giudicato proporzionata e adeguata la sanzione espulsiva, in ragione della violazione del principio di buona fede e correttezza sia nei confronti del datore di lavoro sia dell'Ente assicurativo e del disvalore sociale di tale condotta.